



Città di Valdagno

Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con delibera di C.C. n. ___ del __/__/2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 3 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 4 Norme di riferimento
- Art. 5 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 Termine per la definizione del procedimento
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca e modifica. Rinuncia
- Art. 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 14 Dichiarazione di decadenza
- Art. 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 16 Subentro
- Art. 17 Rinnovo

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 18 Oggetto del canone
- Art. 19 Ambito di applicazione del canone
- Art. 20 Soggetto passivo
- Art. 21 Soggetto attivo
- Art. 22 Criteri per la graduazione e determinazione del canone
- Art. 23 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Art. 24 Modalità di applicazione del canone

- Art. 25 Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette al pagamento del canone
- Art. 26 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Art. 27 Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità
- Art. 28 Riduzioni
- Art. 29 Esenzioni
- Art. 30 Dichiarazioni e versamento del canone
- Art. 31 Rimborsi
- Art. 32 Mercati e fiere

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 33 Gestione del servizio
- Art. 34 Impianti di proprietà del Comune. Superfici
- Art. 35 Canone sul servizio affissioni
- Art. 36 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 37 Riduzione del canone
- Art. 38 Esenzioni dal canone
- Art. 39 Modalità per il servizio affissioni
- Art. 40 Affissioni abusive
- Art. 41 Vigilanza
- Art. 42 Norme transitorie

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Valdagno, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
5. Sono fatte salve le funzioni, le procedure e le tempistiche dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive telematico (SUAP telematico) di cui al DPR 07/09/2010, n. 160 e ss.mm.ii., ai quali il presente Regolamento si applica solo ai fini della determinazione del canone, rimanendo per il resto disciplinati dalla specifica normativa di settore.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune
 - c) Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992) – CFR. art. 5 comma 7
8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

1. L'atto di concessione o autorizzazione è istruito ed emesso dall'ufficio individuato in base all'organizzazione comunale, anche sulla base dei nulla-osta e dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Il Comune, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell'evoluzione tecnologica, incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati.
3. Le comunicazioni infraprocedimentali possono avvenire – oltre che in modalità tradizionale – tramite pec o posta elettronica, anche al fine di velocizzare la conclusione del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è tenuto ad avvalersi di tutti gli strumenti ed applicazioni che gli consentono di verificare d'ufficio il possesso dei requisiti, lo stato dei luoghi, le situazioni e le condizioni inerenti l'attività amministrativa, al fine di limitare gli adempimenti a carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sull'amministrazione.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le previsioni della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 4

Norme di riferimento.

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n.75 del 27/11/2008 ed aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31/05/2016.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo laddove previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA (ove ricorra il caso), telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione è oggetto della richiesta. L'indicazione del luogo esatto della occupazione è individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di promozione o di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA (ove ricorra il caso), telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine di semplificare la presentazione della domanda, laddove ne sia consentita la predisposizione in modalità tradizionale, il Comune predispone modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi comunali, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a sessanta giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina la formazione del silenzio-assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria.

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare degli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 5, il responsabile del procedimento ne richiede tempestivamente l'integrazione o regolarizzazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro il termine espressamente assegnato e comunque entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento.
5. Il responsabile del procedimento - verificata la completezza e la regolarità della domanda - provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente necessari, trasmette gli atti con la proposta di provvedimento conclusivo all'ufficio competente per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale laddove previsto;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è richiesto nei casi, con le modalità e nell'entità stabiliti dai provvedimenti allo scopo adottati dall'Ente: si richiamano in particolare le condizioni tecnico-amministrative per il rilascio delle autorizzazioni alla rottura stradale di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 59/2010, e per l'uso temporaneo di aree del patrimonio disponibile di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 36/2008.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di questo regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario.

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato utilizzo il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la cessazione della concessione o autorizzazione.

4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, installazione o esposizione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto, e-mail, fax entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 14

Dichiarazione di decadenza.

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione;
 - c) mancato pagamento del canone.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo.

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 18

Oggetto del canone.

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 19

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 20

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 21

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Valdagno ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 22

Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico il canone è determinato in base alla durata, alla superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, alla tipologia e alla finalità, alla zona occupata del territorio comunale. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - b) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - c) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - d) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sull'occupazione di suolo pubblico il territorio comunale è suddiviso in tre zone, in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico (come da allegato 2 a e 2b):
 - a) Zona Centrale,
 - b) Zona limitrofa,

c) Zona Periferica.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 23

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornalieri:
- sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
 - le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 5 comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali

Articolo 24

Modalità di applicazione del canone

- Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 20 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
- L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa di cui all'allegato 1 in relazione alla zona di appartenenza, per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria.
- Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
- Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
- Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato 1 in relazione ai seguenti criteri:
 - Diffusione pubblicitaria con superficie fino 1 mq.
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq. e 5 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
- Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con l'atto di approvazione delle tariffe.

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
14. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe e dai coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato 1 del presente regolamento e dalle riduzioni/maggiorazioni di cui al successivo articolo 27 del presente regolamento.
Le tariffe di cui all'allegato 1 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
15. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente .
16. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
17. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
18. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
19. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti la superficie complessiva delle occupazioni, fino a mille metri quadrati, è calcolata in ragione del 50%;
20. Le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato 1 del presente regolamento, sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge.

21. Le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato 1 si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 25

Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone.

1. Le seguenti fattispecie di occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie sono assoggettate al canone, calcolato secondo la tariffa, la zona ed il relativo coefficiente moltiplicatore e relativi criteri:

- a) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- b) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo;
- c) Occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
- d) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287;
- e) Occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini, con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte il canone annuale;
- f) Occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce, nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità; la concessione/autorizzazione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso;
- g) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie che necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale, laddove non sia diversamente disciplinata da atti convenzionali.

L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata 6 anni;
- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al presente comma, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

- h) Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
- i) Esposizioni pubblicitarie od affissionistiche effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune;
- j) Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza;
- k) Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili;

- l) Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili;
- m) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio;
- n) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora;
- o) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela;
- p) Veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, preventivamente autorizzati, devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza;
- q) Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, nel caso in cui promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, sono considerati un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria;
- r) Pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

2. L'elenco di cui al comma precedente è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Articolo 26

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 5 comma 8 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;

- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 27

Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
2. Il tardivo o parziale versamento comporta l'applicazione di una maggiorazione come di seguito indicato:
 - a) per il ritardato pagamento fino a 10 giorni dalla scadenza, maggiorazione del 2,5%,
 - b) per il ritardato pagamento fino a 20 giorni dalla scadenza, maggiorazione del 3,75%,
 - c) per il ritardato pagamento fino a 30 giorni dalla scadenza, maggiorazione del 7,5%,
 - d) per il ritardato pagamento oltre i 30 giorni dalla scadenza, maggiorazione del 30%.
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 28

Riduzioni.

1. Il canone viene ridotto nella misura del 20% nel caso di occupazioni del suolo temporanee di durata non inferiore al mese.
2. Il canone viene ridotto del 50% nel caso di occupazione del suolo temporanee di durata inferiore alle dodici ore.

Articolo 29

Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche comunali;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
- d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico locale;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- k) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) accessi e passi carrai;
- s) le occupazioni realizzate con piante, fioriere, o elementi di arredo urbano nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;

- t) le occupazioni con tende fisse o retrattili;
- u) le occupazioni con striscioni pubblicitari, sovrastanti il suolo, su impianti di proprietà del Comune;
- v) le occupazioni e diffusioni pubblicitarie realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero con una superficie non superiore a 10 metri quadrati e comunque di manifestazioni particolari patrocinate di volta in volta dal Comune, previo atto motivato della Giunta;
- w) le occupazioni per commercio in forma ambulante, per mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- x) le occupazioni occasionali di pronto intervento;
- y) le occupazioni per traslochi;
- z) le occupazioni per manomissioni stradali;
- aa) l'installazione delle c.d. "case dell'acqua" o "case del latte" qualora regolate da specifica convenzione o accordo con il Comune;
- bb) le occupazioni relative agli interventi edilizi su edifici esistenti per i quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione comunale, con proroga di ulteriori quindici giorni concedibile per cause di forza maggiore;

Articolo 30

Dichiarazione e versamento del canone.

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 8 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Articolo 31

Rimborsi.

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 32

Mercati e fiere.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33

Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Valdagno gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione in comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n.75 del 27/11/2008 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31/05/2016 .

Articolo 34

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. Il 10% della superficie degli impianti è destinata alle affissioni speciali, ai sensi dell'art. 1, comma 480, lettera c), della L.311/2004.
2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 90% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal Piano Generale degli Impianti.

Articolo 35

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella prevista nell'allegato 1 del presente regolamento
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

Articolo 36
Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .

Articolo 37
Riduzione del canone.

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 38
Esenzioni dal canone.

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 39
Modalità per il servizio affissioni.

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.

7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 40

Affissioni abusive.

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 28 comma 3 del presente Regolamento.
3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 15 comma 2 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 41

Vigilanza.

1. Il gestore del servizio e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art. 28 comma 3.
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.28.

Articolo 42

Norme transitorie.

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.
3. Per il primo anno di entrata in vigore del regolamento, la scadenza del 31/01/2021 per il pagamento del canone è prorogata al 31/05/2021.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
5. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Comune di VALDAGNO

Allegato 1

categoria	IV	inserire categoria
aumento sup mq	50,00%	inserire aumento
categoria speciale	0,00%	inserire cat spec

Permanente	
ZONA VIARIA UNICA	40,00
Temporanea	
ZONA VIARIA UNICA	0,70

TIPOLOGIA E SUPERFICI	GG	Tariffe 2021	Coefficiente
CATEGORIA NORMALE			
fino a 1,00 mq		13,43	0,336
>1,01 MQ = 5 mq		20,14	0,504
>5, MQ = 8 mq		30,21	0,755
> 8mq		40,28	1,007
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA			
fino a 1,00 mq		26,86	0,672
>1,01 MQ = 5 mq		40,28	1,007
>5, MQ = 8 mq		50,35	1,259
> 8mq		60,43	1,511
DIFFUSIONI VARIE			
VOLANTINAGGIO	1	4,34	2,58
SONORA	1	13,01	7,75
STRISCIONI STRADALI (ATTRAVERSANO LA STRADA)			
STRISCIONI fino a 1,00 mq	15	13,43	19,186
STRISCIONI da 1,01 MQ a 5 mq	15	20,14	28,771
STRISCIONI da 5, MQ a 8 mq	15	30,21	43,157
STRISCIONI > 8 mq	15	40,28	57,543
STRISCIONI fino a 1,00 mq	30	26,86	38,371
STRISCIONI da 1,01 MQ a 5 mq	30	40,28	57,543
STRISCIONI da 5, MQ a 8 mq	30	60,43	86,329
STRISCIONI > 8 mq	30	80,57	115,100
STRISCIONI fino a 1,00 mq	45	40,28	57,543
STRISCIONI da 1,01 MQ a 5 mq	45	60,43	86,329
STRISCIONI da 5, MQ a 8 mq	45	90,64	129,486
STRISCIONI > 8 mq	45	120,85	172,643
STRISCIONI fino a 1,00 mq	60	53,71	76,73
STRISCIONI da 1,01 MQ a 5 mq	60	80,57	115,10
STRISCIONI da 5, MQ a 8 mq	60	120,85	172,64
STRISCIONI > 8 mq	60	161,13	230,19
Pubbl.veic./interna 1 mq		21,07	8,26
Pubbl.veic./esterna fino 1 mq		13,43	0,336
Pubbl.veic./esterna da 1,01 a 5 mq		20,14	0,504
Pubbl.veic./esterna da 5, a 8 q		30,21	0,755
Pubbl.veic./esterna > 8 mq		40,28	1,007
Pubbl.veic./esterna fino 1 mq	30	1,34	1,914
Pubbl.veic./esterna da 1,01 a 5 mq	30	2,01	2,871
Pubbl.veic./esterna da 5, a 8 q	30	3,02	4,314
Pubbl.veic./esterna > 8 mq	30	4,03	5,757
Pubbl.veic./esterna fino 1 mq	60	2,69	3,843
Pubbl.veic./esterna da 1,01 a 5 mq	60	4,03	5,760
Pubbl.veic./esterna da 5, a 8 q	60	6,05	8,650
Pubbl.veic./esterna > 8 mq	60	8,06	11,520
Pubbl.veic./esterna fino 1 mq	90	4,03	5,757
Pubbl.veic./esterna da 1,01 a 5 mq	90	6,05	8,643
Pubbl.veic./esterna da 5, a 8 q	90	9,06	12,943
Pubbl.veic./esterna > 8 mq	90	12,09	17,271
PANNELLI LUMINOSI			
Pannelli luminosi fino 1 mq		41,32	1,033
Pannelli luminosi da 1,01 a 5 mq		61,97	1,549
Pannelli luminosi da 5,1 a 8 mq		92,96	2,324
Pannelli luminosi > 8 mq		123,95	3,099
Pannelli luminosi fino 1 mq	30	4,13	5,900
Pannelli luminosi da 1,01 a 5 mq	30	6,20	8,860
Pannelli luminosi da 5,1 a 8 mq	30	9,30	13,290
Pannelli luminosi > 8 mq	30	12,39	17,710
Pannelli luminosi fino 1 mq	60	8,26	11,800
Pannelli luminosi da 1,01 a 5 mq	60	12,39	17,700
Pannelli luminosi da 5,1 a 8 mq	60	18,59	26,557
Pannelli luminosi > 8 mq	60	24,79	35,414
Pannelli luminosi fino 1 mq	90	12,39	17,700
Pannelli luminosi da 1,01 a 5 mq	90	18,59	26,557
Pannelli luminosi da 5,1 a 8 mq	90	27,89	39,843
Pannelli luminosi > 8 mq	90	37,18	53,114
PANNELLI LUMINOSI IN PROPRIO			
Pannelli luminosi in proprio fino a 1 mq		20,66	0,517
Pannelli luminosi in proprio da 1,01 = 5 mq		30,99	0,775
Pannelli luminosi in proprio da 5,1 = 8 mq		46,48	1,162
Pannelli luminosi in proprio > 8 mq		61,98	1,550
Pannelli luminosi in proprio fino a 1 mq	30	2,07	2,957

Pannelli luminosi in proprio da 1,01 = 5 mq	30		3,10	4,429
Pannelli luminosi in proprio da 5,1 = 8 mq	30		4,65	6,643
Pannelli luminosi in proprio > 8 mq	30		6,20	8,857
Pannelli luminosi in proprio fino a 1 mq	60		4,13	5,900
Pannelli luminosi in proprio da 1,01 = 5 mq	60		6,20	8,860
Pannelli luminosi in proprio da 5,1 = 8 mq	60		9,30	13,290
Pannelli luminosi in proprio > 8 mq	60		12,40	17,720
Pannelli luminosi in proprio fino a 1 mq	90		6,20	8,857
Pannelli luminosi in proprio da 1,01 = 5 mq	90		9,30	13,290
Pannelli luminosi in proprio da 5,1 = 8 mq	90		13,95	19,930
Pannelli luminosi in proprio > 8 mq	90		18,59	26,560
Proiezioni/diap.	1		2,58	3,69
Aeromobili	1		61,97	88,53
Palloni frenati	1		30,99	44,27
CARTELLI, LOCANDINE, TELE.....				
FINO A 1,00 mq	30		1,34	1,914
DA 1,01 A 5 mq	30		2,01	2,871
DA 5,1 A 8 mq	30		3,02	4,314
CARTELLI SUP 8 mq	30		4,03	5,757
FINO A 1,00 mq LUMINOSI	30		2,69	3,843
DA 1,01 A 5 mq LUMINOSI	30		4,03	5,757
DA 5,01 A 8,00 mq LUMINOSI	30		5,04	7,200
SUP 8 mq LUMINOSI	30		6,04	8,629
FINO A 1,00 mq	60		2,69	3,843
DA 1,01 A 5 mq	60		4,03	5,757
DA 5,1 A 8 mq	60		6,04	8,629
CARTELLI SUP 8 mq	60		8,06	11,514
FINO A 1,00 mq LUMINOSI	60		5,37	7,671
DA 1,01 A 5 mq LUMINOSI	60		8,06	11,514
DA 5,01 A 8,00 mq LUMINOSI	60		10,07	14,386
SUP 8 mq LUMINOSI	60		12,09	17,271
FINO A 1,00 mq	90		4,03	5,757
DA 1,01 A 5 mq	90		6,04	8,629
DA 5,1 A 8 mq	90		9,06	12,943
CARTELLI SUP 8 mq	90		12,09	17,271
FINO A 1,00 mq LUMINOSI	90		8,06	11,514
DA 1,01 A 5 mq LUMINOSI	90		12,09	17,271
DA 5,01 A 8,00 mq LUMINOSI	90		15,11	21,586
SUP 8 mq LUMINOSI	90		18,53	26,471
FINO A 1,00 mq	365		13,43	19,186
DA 1,01 A 5 mq	365		20,14	28,771
DA 5,1 A 8 mq	365		30,21	43,157
CARTELLI SUP 8 mq	365		40,28	57,543
FINO A 1,00 mq LUMINOSI	365		26,86	38,371
DA 1,01 A 5 mq LUMINOSI	365		40,28	57,543
DA 5,01 A 8,00 mq LUMINOSI	365		50,35	71,929
SUP 8 mq LUMINOSI	365		60,43	86,329

COMUNE DI VALDAGNO - AFFISSIONI

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD € 0,70

TARIFFE STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 SUPERIORI A 70 X 100	10	15	20	25	30
	1,62	2,11	2,60	3,08	3,57
	€ 1,14	€ 1,48	€ 1,82	€ 2,16	€ 2,50

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70	FOGLI	1
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100	FOGLI	2
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200x140	FOGLI	4
MANIFESTI DI M. 6x3	FOGLI	24

NB:
 PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
 PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
 PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 100%

Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

COMUNE DI VALDAGNO - AFFISSIONI

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD € 0,70

TARIFFE STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. Superiore a 70x100 O FRAZIONI FINO A GIORNI O FRAZIONE	10	15	20	25	30
COEFFICIENTE	2,43	3,17	3,90	4,63	5,36
TOTALE €	€ 1,70	€ 2,22	€ 2,73	€ 3,24	€ 3,75

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70	FOGLI	1
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100	FOGLI	2
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200x140	FOGLI	4
MANIFESTI DI M. 6x3	FOGLI	24

NB:
 PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
 PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
 PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 100%


Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo

di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO - Euro 40	cat. 1	cat. 2	cat. 3
Occupazioni ordinarie di suolo (non rientranti nell'elenco)	0,7	0,56	0,42
Occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi	Vedi art. 24 del Regolamento		
Distributori di carburante	0,84	0,672	0,504
Occupazioni al servizio di bar, ristoranti etc	0,42	0,336	0,252
Occupazioni realizzate con impianti pubblicitari (per la parte eccedente l'esposizione pubblicitaria)	2,1	1,68	1,26
Occupazioni sovrastanti il suolo	Tariffe di cui alle righe precedenti ridotte del 70 per cento		
Occupazioni sottostanti il suolo	Tariffe di cui alle righe precedenti ridotte del 75 per cento		
Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di un unico apparato - occupazione singola con un unico gestore di servizi di telecomunicazioni (coefficiente da intendersi per tutta l'occupazione)	15	15	15
Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di più allegati	8	8	8

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO - Euro 0,70	cat. 1	cat. 2	cat. 3
Occupazioni temporanee al giorno (non rientranti nell'elenco)	1,429	1,143	0,857
Fiere e manifestazioni festive	1,143	0,914	0,686
Occupazioni realizzate per esercizio attività edilizia	0,571	0,457	0,343
Occupazioni al servizio di bar, ristoranti etc	0,857	0,686	0,514
Installazioni di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,286	0,229	0,171
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	0,286	0,229	0,171
Occupazioni realizzate con impianti pubblicitari (per la parte eccedente l'esposizione pubblicitaria)	4,286	3,423	2,57
Occupazioni sovrastanti il suolo	Tariffe di cui alle righe precedenti ridotte del 70 per cento		
Occupazioni sottostanti il suolo	Tariffe di cui alle righe precedenti ridotte del 75 per cento		
Il canone ottenuto con i coefficienti sopraindicati si riduce del 20 % in caso di occupazione temporanea di durata non inferiore al mese			
Il canone ottenuto con i coefficienti sopraindicati si riduce del 50 % qualora l'occupazione si protragga per non più di 12 ore			

- LEGENDA**
- Zona 1
 - Zona 2
 - Zona 3 (area non campita)
 - Viabilità
 - Idrografia
 - Confine Comunale



Comune di Valdagno
Provincia di Vicenza




Elab. **U**

Scala **1:10.000**

SUDDIVISIONE TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE

RIPARTIZIONE IN ZONE AGLI EFFETTI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (LEGGE 160/2019)

Allegato 2 a



Il Sindaco
dott. Giancarlo Acerbi

Il Segretario
dott. Paolo Foti

L'Assessore
dott. Michele Cocco

Il Dirigente
dott. Paolo Foti

Ufficio Tributi
dott. Andrea Bruni

Collaboratori
Ufficio di Piano
dott.ssa Francesca Dal Medico
geom. Enrico Rocco Germano

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
Scala documento originale 1:10.000

Marzo 2021

INDICE TOPONOMASTICO

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE VIA ANAGRAFE	NOME	ZONA
1	3	CONTRADA ALBIERI DI CASTELVECCHIO	3
2	4	CONTRADA ALBIERI DI CEREALTO	3
3	6	CONTRADA AMBROSINI	3
4	8	CONTRADA ASNICAR	2
5	11	CONTRADA BARACCA	3
6	12	CONTRADA BARBARANA	2
7	22	CONTRADA BATTISTINI	3
8	29	CONTRADA BERGAMINI DI SOPRA	3
9	30	CONTRADA BERGAMINI DI SOTTO	3
10	31	CONTRADA BERNARDI	3
11	32	CONTRADA BERTI	3
12	33	CONTRADA BEVILACQUA	2
13	34	CONTRADA BICEGHI	3
14	35	CONTRADA BIONDI	3
15	38	CONTRADA BORGHERI	2
16	38	CONTRADA BORGHERI	3
17	39	CONTRADA BOSCATI	3
18	41	CONTRADA BRENTANI	3
19	42	CONTRADA BRENTANI DI SOPRA	3
20	46	CONTRADA BUSO	3
21	49	CONTRADA CAMPIGLIA	2
22	50	CONTRADA CANILE	2
23	54	CONTRADA CAPPELLETTI	3
24	56	CONTRADA CARLINI	3
25	60	CONTRADA CASE	3
26	64	CONTRADA CASTRAZZANO	3
27	67	CONTRADA CAZZOLA	3
28	68	CONTRADA CECCHETTI	3
29	69	CONTRADA CENGI	3
30	70	CONTRADA CENGIA	3
31	71	CONTRADA CENGIATI DI NOVALE	3
32	72	CONTRADA CENGIATI DI VALDAGNO	2
33	73	CONTRADA CENGIO	3
34	74	CONTRADA CEREO	1
35	74	CONTRADA CEREO	3
36	75	CONTRADA CERESA	3
37	76	CONTRADA CESTONARE	3
38	77	CONTRADA CHELE	3
39	79	CONTRADA CHIESA DI CASTELVECCHIO	3
40	80	CONTRADA CHIESA DI CEREALTO	3
41	84	CONTRADA CIMA	3
42	86	CONTRADA CIOCCHI	3
43	87	CONTRADA CIOSI	3
44	89	CONTRADA CISCATI	3
45	90	CONTRADA COLOMBARA DI PIANA	3
46	99	CONTRADA COSTE	2
47	100	CONTRADA CRACCHI	2
48	100	CONTRADA CRACCHI	3
49	102	CONTRADA CREMENZI	2
50	103	CONTRADA CRESTANI	3
51	105	CONTRADA CROCE DI SANTA MARIA	3
52	104	CONTRADA CROCE MILANI	3
53	106	CONTRADA CROSARA	3
54	110	CONTRADA DANESE	2
55	115	CONTRADA DEDE	3
56	123	CONTRADA FANANA	3
57	131	CONTRADA FIGIGOLA DI SOPRA	2
58	131	CONTRADA FIGIGOLA DI SOPRA	3
59	133	CONTRADA FINCARA	3
60	135	CONTRADA FONTANA	3
61	138	CONTRADA FORNARI	3
62	142	CONTRADA FOSSA	3
63	144	CONTRADA FRANCHI	3
64	145	CONTRADA FRASSINE	3
65	146	CONTRADA FRATI DI SANTA MARIA	3
66	148	CONTRADA GABRIELE	3

INDICE TOPONOMASTICO

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE VIA ANAGRAFE	NOME	ZONA
67	149	CONTRADA GAIARSA	3
68	159	CONTRADA GAVAZZOLO	2
69	159	CONTRADA GAVAZZOLO	3
70	162	CONTRADA GIACOMAZZI	3
71	163	CONTRADA GIANI	3
72	460	CONTRADA GIARA DI MEZZO	3
73	164	CONTRADA GIARA DI SOPRA	3
74	165	CONTRADA GIARA DI SOTTO	3
75	170	CONTRADA GIORINI	3
76	177	CONTRADA GRENDENE	3
77	178	CONTRADA GRIGOLATI	3
78	179	CONTRADA GUASINE	3
79	185	CONTRADA LAGO	3
80	187	CONTRADA LASTA	2
81	188	CONTRADA LATTEI	2
82	193	CONTRADA LORA DI SOTTO	3
83	194	CONTRADA LORENZI	3
84	195	CONTRADA LOVATI	3
85	196	CONTRADA LOVO	3
86	197	CONTRADA LUCCA	3
87	198	CONTRADA LUCCHETTA	1
88	199	CONTRADA LURE	3
89	207	CONTRADA MARCANTONI	3
90	208	CONTRADA MARCHESINI	2
91	211	CONTRADA MARI	2
92	212	CONTRADA MAROGNE	3
93	218	CONTRADA MASCARELLE	3
94	220	CONTRADA MASO	3
95	221	CONTRADA MASO DI CEREALTO	3
96	222	CONTRADA MASSEGNAN	3
97	223	CONTRADA MASSIGNANI	3
98	226	CONTRADA MASTINI DI PIANA	2
99	226	CONTRADA MASTINI DI PIANA	3
100	225	CONTRADA MASTINI MINIERA	2
101	228	CONTRADA MATTIAZZI	3
102	230	CONTRADA MECCENERI	3
103	231	CONTRADA MEGGIARA	3
104	232	CONTRADA MENOVIRE	2
105	233	CONTRADA MENTI DI SOPRA	3
106	234	CONTRADA MENTI DI SOTTO	3
107	238	CONTRADA MINIERA	2
108	240	CONTRADA MIOTTI	3
109	242	CONTRADA MOLINI D'AGNO	2
110	243	CONTRADA MOLINO DI CAMPOTAMASO	2
111	244	CONTRADA MOLINO GAIARSA	3
112	245	CONTRADA MOLINO PREDELLE	2
113	247	CONTRADA MONTE	3
114	253	CONTRADA MOTTO CURTO	3
115	254	CONTRADA MOTTO LUNGO	3
116	256	CONTRADA MUCCHIONE	3
117	257	CONTRADA MUNARI	3
118	260	CONTRADA NIZZERI	3
119	261	CONTRADA NOGARA DI PIANA	3
120	262	CONTRADA NOGARA DI SAN QUIRICO	2
121	263	CONTRADA NOGAREO	3
122	264	CONTRADA NORI	1
123	267	CONTRADA NOVELLA	3
124	269	CONTRADA OGNISSANTI	2
125	269	CONTRADA OGNISSANTI	3
126	272	CONTRADA OSTI	2
127	273	CONTRADA PACE	3
128	275	CONTRADA PALAZZINA DI PIANA	2
129	280	CONTRADA PARADISO	3
130	286	CONTRADA PEGHINI	2
131	288	CONTRADA PERETTI	3
132	291	CONTRADA PETRINI	3

INDICE TOPONOMASTICO

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE VIA ANAGRAFE	NOME	ZONA
133	292	CONTRADA PIANA DI LA' DI SOPRA	2
134	292	CONTRADA PIANA DI LA' DI SOPRA	3
135	293	CONTRADA PIANA DI LA' DI SOTTO	2
136	295	CONTRADA PIERI	3
137	304	CONTRADA PONTE GARZARO	2
138	307	CONTRADA POZZA	3
139	308	CONTRADA PREBIANCA	3
140	309	CONTRADA PREDELLE	3
141	310	CONTRADA PREGRASSI	3
142	311	CONTRADA PRETI	3
143	312	CONTRADA PRIARA	3
144	314	CONTRADA PRIARI	3
145	319	CONTRADA RE	3
146	321	CONTRADA REFOSCHI	3
147	323	CONTRADA RENIERI	3
148	324	CONTRADA RIBERTA	3
149	325	CONTRADA RIGAZZOLI	2
150	329	CONTRADA RIVALTA	1
151	329	CONTRADA RIVALTA	2
152	330	CONTRADA RIVE	1
153	300	CONTRADA RIVE	3
154	332	CONTRADA ROCCHI	3
155	336	CONTRADA ROSSATI	3
156	337	CONTRADA ROSSATI DI SOPRA	3
157	342	CONTRADA SALTON	3
158	355	CONTRADA SANTI	3
159	358	CONTRADA SBRICCI	3
160	360	CONTRADA SELADI	2
161	361	CONTRADA SELLA	3
162	364	CONTRADA SOLDA'	2
163	364	CONTRADA SOLDA'	3
164	365	CONTRADA SOLDATEI	3
165	367	CONTRADA SORDO	3
166	368	CONTRADA SPELACCIA DI SOPRA	3
167	369	CONTRADA SPELACCIA DI SOTTO	3
168	370	CONTRADA SPERMANI	3
169	373	CONTRADA STUPENDA	2
170	374	CONTRADA TANDANI	3
171	380	CONTRADA TESA DI PIANA	3
172	381	CONTRADA TESA DI VALDAGNO	3
173	383	CONTRADA TITALDI	3
174	386	CONTRADA TOMASONI	3
175	387	CONTRADA TOMBA	3
176	388	CONTRADA TOMBA ALLA TESA	3
177	389	CONTRADA TOMMASI	3
178	393	CONTRADA TOVO	3
179	397	CONTRADA TROGARI	3
180	398	CONTRADA TRUFFA	3
181	399	CONTRADA TURIGI	3
182	400	CONTRADA URBANI DI MEZZO	3
183	401	CONTRADA URBANI DI SOPRA	3
184	402	CONTRADA URBANI DI SOTTO	3
185	403	CONTRADA VAL DELL'ORO	1
186	403	CONTRADA VAL DELL'ORO	3
187	404	CONTRADA VALLARSA	3
188	407	CONTRADA VALLE RIALBO	2
189	406	CONTRADA VALLEREA	3
190	408	CONTRADA VALLONE MARANA	3
191	410	CONTRADA VEGRI	2
192	410	CONTRADA VEGRI	3
193	411	CONTRADA VENCO	3
194	415	CONTRADA VIA	3
195	417	CONTRADA VISONA'	3
196	421	CONTRADA ZANCHI DI NOVALE	3
197	422	CONTRADA ZANCHI DI VALDAGNO	2
198	425	CONTRADA ZANINA	3

INDICE TOPONOMASTICO

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE VIA ANAGRAFE	NOME	ZONA
199	426	CONTRADA ZANUSI	2
200	426	CONTRADA ZANUSI	3
201	428	CONTRADA ZARANTONELLI	3
202	429	CONTRADA ZEN	2
203	430	CONTRADA ZENARI	3
204	431	CONTRADA ZENERE DI SOPRA	3
205	432	CONTRADA ZENERE DI SOTTO	3
206	433	CONTRADA ZORDANI	2
207	434	CONTRADA ZOVO DI CASTELVECCHIO	3
208	435	CONTRADA ZOVO DI NOVALE	3
209	183	CORSO ITALIA	1
210	111	GALLERIA DANTE ALIGHIERI	1
211	444	LARGO FRANCESCO BONFANTI	1
212	252	LARGO MORTARA	1
213	300	LARGO PISA	1
214	326	LARGO RIO	1
215	354	LARGO SANTA MARGHERITA	1
216	419	LARGO VERE PAIOLA	1
217	10	LOCALITA' BALDO	3
218	13	LOCALITA' BARCHETTO	3
219	455	LOCALITA' BASSANI	3
220	24	LOCALITA' BELFIORE	1
221	47	LOCALITA' CAMPAGNA	1
222	47	LOCALITA' CAMPAGNA	2
223	59	LOCALITA' CASA PULLI	3
224	61	LOCALITA' CASETTA	1
225	156	LOCALITA' GARZARO	2
226	158	LOCALITA' GASPARI	1
227	461	LOCALITA' GIARETTA	3
228	181	LOCALITA' ISOLA VERDE	3
229	248	LOCALITA' MONTE ALBIERI	3
230	297	LOCALITA' PILERNA	3
231	298	LOCALITA' PINETA	3
232	331	LOCALITA' RIVELE	2
233	333	LOCALITA' ROCCOLO GAIARSA	3
234	464	LOCALITA' ROCCOLO PIZZATI	3
235	352	LOCALITA' SANTA CATERINA	3
236	362	LOCALITA' SETTE FE'	3
237	372	LOCALITA' STELLA	3
238	416	LOCALITA' VILLA PIZZATI	3
239	423	LOCALITA' ZANE'	3
240	476	PARCO GINO SOLDA'	1
241	479	PERCORSO PEDONALE LUIGI PIEROBON	1
242	459	PERCORSO PEDONALE OTELLO FOCHE SATO	1
243	66	PIAZZA CAMILLO BENSO DI CAVOUR	1
244	447	PIAZZA CARLO CALIARI	1
245	173	PIAZZA CARLO GOLDONI	1
246	112	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	1
247	92	PIAZZA DEL COMUNE	1
248	235	PIAZZA DEL MERCATO	1
249	474	PIAZZA DON GIOVANNI COSARO	1
250	478	PIAZZA EMILIO LORENZI	2
251	140	PIAZZA FORO BOARIO	1
252	172	PIAZZA GIOVANNI VENTITREESIMO	1
253	475	PIAZZA MONSIGNOR GIUSEPPE SETTE	1
254	334	PIAZZA ROMA	1
255	412	PIAZZA VENTICINQUE APRILE	1
256	413	PIAZZA VERDI	1
257	470	PIAZZA VITTORIO BICEGO	3
258	27	PIAZZALE BELVEDERE	3
259	83	PIAZZALE CHIESA DI SAN QUIRICO	2
260	119	PIAZZALE GAETANO DONIZETTI	1
261	282	PIAZZALE PASTRENGO	1
262	347	PIAZZALE SAN GAETANO	1
263	443	PIAZZALE SCHIO	1
264	141	PIAZZALE UGO FOSCOLO	1

INDICE TOPONOMASTICO

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE VIA ANAGRAFE	NOME	ZONA
265	448	PIAZZETTA DEL DONATORE	1
266	442	PIAZZETTA DIVISIONE ACQUI	1
267	471	PIAZZETTA SAN GIORGIO	1
268	454	PISTA CICLABILE PRIEN AM CHIEMSEE	1
269	113	SALITA DANTE ALIGHIERI	1
270	175	VIA ACHILLE GRANDI	1
271	1	VIA ADAMELLO	1
272	2	VIA ADUA	1
273	458	VIA AGOSTINO DEPRETIS	1
274	116	VIA ALCIDE DE GASPERI	1
275	251	VIA ALDO MORO	1
276	420	VIA ALESSANDRO VOLTA	1
277	5	VIA AMALFI	1
278	9	VIA AMEDEO AVOGADRO	1
279	7	VIA ANCONA	1
280	276	VIA ANDREA PALLADIO	1
281	467	VIA ANNA DALLE ORE	2
282	51	VIA ANTONIO CANTORE	1
283	139	VIA ANTONIO FORNASA	2
284	174	VIA ANTONIO GRAMSCI	1
285	236	VIA ANTONIO MEUCCI	1
286	274	VIA ANTONIO PACINOTTI	1
287	335	VIA ANTONIO ROSMINI	2
288	453	VIA ANTONIO TOMBA	3
289	436	VIA AQUILEIA	2
290	147	VIA ARNALDO FUSINATO	1
291	259	VIA AUGUSTO MURRI	1
292	14	VIA BARESEI	1
293	15	VIA BARI	1
294	17	VIA BARTOLOMEI	2
295	18	VIA BASSANO DEL GRAPPA	1
296	19	VIA BATTAGLIONE MONTE BERICO	1
297	20	VIA BATTAGLIONE VICENZA	1
298	25	VIA BELLA VENEZIA	1
299	473	VIA BELLAVISTA	2
300	28	VIA BENGASI	1
301	456	VIA BERNARDO BOCCHESI	1
302	281	VIA BLAISE PASCAL	1
303	36	VIA BOLIVIA	1
304	37	VIA BORGA	1
305	40	VIA BREBBIA	1
306	45	VIA BRUNO BUOZZI	1
307	44	VIA BUCCHINI	2
308	48	VIA CAMPASSI	1
309	52	VIA CAPI	3
310	53	VIA CAPITELLO	1
311	65	VIA CARLO CATTANEO	2
312	137	VIA CARLO FORLANINI	1
313	57	VIA CARMINI	1
314	58	VIA CARPANEDO	1
315	62	VIA CASTELLO	1
316	62	VIA CASTELLO	2
317	63	VIA CASTIGLIERI	2
318	63	VIA CASTIGLIERI	3
319	21	VIA CESARE BATTISTI	1
320	21	VIA CESARE BATTISTI	3
321	78	VIA CHIESA DI CAMPOTAMASO	2
322	78	VIA CHIESA DI CAMPOTAMASO	3
323	81	VIA CHIESA DI NOVALE	1
324	82	VIA CHIESA DI PIANA	2
325	85	VIA CIMONE	1
326	88	VIA CIRENAICA	1
327	93	VIA CONCHE	1
328	94	VIA CONCORDIA	1
329	96	VIA CORE'	1
330	97	VIA CORNETTO	1

INDICE TOPONOMASTICO

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE VIA ANAGRAFE	NOME	ZONA
331	108	VIA DALLE ORE	1
332	109	VIA DALMAZIA	1
333	205	VIA DANIELE MANIN	1
334	438	VIA DEL LAVORO	1
335	202	VIA DEL MAGLIO	1
336	303	VIA DEL PONTE	2
337	437	VIA DELL'ARTIGIANATO	2
338	98	VIA DELLE CORTI	1
339	385	VIA DELLE TOFANE	1
340	371	VIA DELLO SPORT	1
341	117	VIA DIVISIONE IULIA	1
342	481	VIA DON ALFONSO ZECCHIN	1
343	277	VIA DON ANSELMO MAULE	3
344	375	VIA DON ENRICO TAZZOLI	2
345	445	VIA DON FRANCESCO REGRETTI	1
346	118	VIA DON GIOVANNI BOSCO	1
347	239	VIA DON GIOVANNI MINZONI	1
348	439	VIA DON GIUSEPPE SGARBOSSA	2
349	290	VIA DORANDO PIETRI	1
350	107	VIA DOTTORE DOMENICO DAL LAGO	1
351	126	VIA ENRICO FERMI	1
352	392	VIA ENRICO TOTI	2
353	122	VIA ERITREA	1
354	16	VIA EUGENIO BARSANTI	1
355	450	VIA EUROPA	1
356	391	VIA EVANGELISTA TORRICELLI	1
357	132	VIA FABIO FILZI	2
358	125	VIA FAZIO	1
359	128	VIA FELICE FERRIGHI	2
360	130	VIA FIGIGOLA	2
361	134	VIA FIORETTA	2
362	136	VIA FONTANELLA	2
363	143	VIA FOSSE ARDEATINE	1
364	296	VIA FRANCESCO ANTONIO PIGAFETTA	1
365	457	VIA FRANCESCO CRISPI	1
366	465	VIA FRANCESCO RUBINI	1
367	215	VIA GAETANO MARZOTTO	1
368	468	VIA GAETANO PEDONI	2
369	150	VIA GALILEO GALILEI	1
370	151	VIA GALLIANO	1
371	154	VIA GARDINI	1
372	157	VIA GASDOTTO	2
373	440	VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	1
374	166	VIA GENERALE GIARDINO	1
375	161	VIA GHERTELE	1
376	189	VIA GIACOMO LEOPARDI	1
377	227	VIA GIACOMO MATTEOTTI	1
378	424	VIA GIACOMO ZANELLA	1
379	169	VIA GIORI	1
380	171	VIA GIOTTO	1
381	23	VIA GIOVANNI BATTISTA BECCARIA	1
382	382	VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO	1
383	101	VIA GIOVANNI CRACCO	1
384	168	VIA GIOVANNI GIOLITTI	1
385	184	VIA GIOVANNI KEPLERO	1
386	451	VIA GIOVANNI SOSTER	1
387	127	VIA GIUSEPPE FERRARI	2
388	155	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	1
389	229	VIA GIUSEPPE MAZZINI	1
390	176	VIA GRANEZZA	1
391	209	VIA GUGLIELMO MARCONI	1
392	182	VIA ISTRIA	1
393	153	VIA ITA MARZOTTO GARBIN	2
394	114	VIA LEONARDO DA VINCI	1
395	190	VIA LIBIA	1
396	192	VIA LORA DI SOPRA	1

INDICE TOPONOMASTICO

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE VIA ANAGRAFE	NOME	ZONA
397	192	VIA LORA DI SOPRA	2
398	129	VIA LUDOVICO FESTARI	1
399	152	VIA LUIGI GALVANI	1
400	216	VIA LUIGI MARZOTTO	1
401	206	VIA LUNGO AGNO ALESSANDRO MANZONI	1
402	327	VIA LUNGO RIO	1
403	200	VIA MADONNETTA	1
404	452	VIA MAESTRI DEL LAVORO	2
405	201	VIA MAGARAGGIA	2
406	214	VIA MARZABOTTO	1
407	219	VIA MASETTO	2
408	224	VIA MASTINI	1
409	237	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	1
410	480	VIA MONSIGNOR GIOVANNI BARBIERI	1
411	246	VIA MONTAGNA SPACCATA	2
412	249	VIA MONTE GRAPPA	1
413	250	VIA MONTELLO	1
414	258	VIA MURE	2
415	357	VIA NAZARIO SAURO	1
416	95	VIA NICCOLO' COPERNICO	1
417	265	VIA NOVE SETTEMBRE	2
418	266	VIA NOVEGNO	1
419	268	VIA OBANTE	1
420	271	VIA ORTIGARA	1
421	462	VIA OTTONE MENATO	1
422	446	VIA PADRE ALFONSO MARIA BENETTI	2
423	466	VIA PADRE BARTOLOMEO SANDRI	2
424	472	VIA PARCO DELLA FAVORITA	1
425	283	VIA PASUBIO	1
426	284	VIA PECORI GIRALDI	1
427	285	VIA PEDESCALA	1
428	294	VIA PIAVE	1
429	213	VIA PIERO MARONCELLI	2
430	299	VIA PIRANO	1
431	449	VIA PIZZEGORO	2
432	302	VIA POLA	1
433	463	VIA PONTE BRISCOLA	1
434	305	VIA PONTE RENATO	2
435	306	VIA POSTUMIA	1
436	469	VIA PRA' DEL MONTE	2
437	313	VIA PRIARA CASTELLO	2
438	315	VIA PRIMO MAGGIO	1
439	317	VIA QUATTRO NOVEMBRE	1
440	318	VIA RAFFAELLO SANZIO	1
441	320	VIA REDI	1
442	328	VIA RIO	1
443	340	VIA RUETTA	1
444	341	VIA SABOTINO	1
445	441	VIA SALVO D'ACQUISTO	1
446	343	VIA SAN CLEMENTE	1
447	344	VIA SAN CRISTOFORO	1
448	346	VIA SAN FRANCESCO	1
449	348	VIA SAN GIUSEPPE	2
450	349	VIA SAN LORENZO	1
451	350	VIA SAN PAOLO	1
452	351	VIA SAN ROCCO	1
453	351	VIA SAN ROCCO	2
454	345	VIA SANDRI E MENTI	1
455	345	VIA SANDRI E MENTI	3
456	353	VIA SANT'AGOSTINO	1
457	356	VIA SANTISSIMA TRINITA'	1
458	363	VIA SETTE MARTIRI	1
459	287	VIA SILVIO PELLICO	2
460	366	VIA SOMALIA	1
461	376	VIA TEGNAN	1
462	377	VIA TERRAGLI	1

INDICE TOPONOMASTICO

NUMERO PROGRESSIVO	CODICE VIA ANAGRAFE	NOME	ZONA
463	378	VIA TERRE ATTIVE	2
464	121	VIA THOMAS EDISON	1
465	384	VIA TIZIANO VECELLIO	1
466	390	VIA TORRAZZO	2
467	395	VIA TRIESTE	1
468	396	VIA TRIPOLI	1
469	301	VIA VAL DEL PITTORE	2
470	409	VIA VAL ROSSIA	1
471	414	VIA VERENA	1
472	26	VIA VINCENZO BELLINI	1
473	167	VIA VINCENZO GIOBERTI	2
474	418	VIA VITTORIO VENETO	1
475	427	VIA ZARA	1
476	278	VIALE ALFREDO PANZINI	1
477	43	VIALE BRUGHERIO	1
478	91	VIALE CRISTOFORO COLOMBO	1
479	186	VIALE DEI LANIFICI	1
480	120	VIALE DUCA D'AOSTA	1
481	289	VIALE FRANCESCO PETRARCA	1
482	359	VIALE FRANZ SCHUBERT	1
483	316	VIALE GIACOMO PUCCINI	1
484	338	VIALE GIOACHINO ROSSINI	1
485	55	VIALE GIOSUE' CARDUCCI	1
486	204	VIALE MANERBIO	1
487	241	VIALE MIRAVALLE	2
488	322	VIALE REGINA MARGHERITA	1
489	394	VIALE TRENTO	1
490	217	VIALE VITTORIO EMANUELE MARZOTTO	1
491	255	VIALE WOLFGANG AMADEUS MOZART	1
492	270	VICOLO DEGLI ORTI	1
493	160	VICOLO GENOVA	1
494	191	VICOLO LIVORNO	1
495	203	VICOLO MALPAGA	1
496	279	VICOLO PAOLI	1
497	339	VICOLO RUARI	1
498	405	VICOLO VALLE	1
499	124	VILLAGGIO FANFANI	1
500	210	VILLAGGIO MARGHERITA	1
501	180	ZONA INDUSTRIALE PIANA	2
502	180	ZONA INDUSTRIALE PIANA	3